



**COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA**  
**PROVINCIA DI FROSINONE**  
**MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE**

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: [segreteria.pignataro@libero.it](mailto:segreteria.pignataro@libero.it)

C.A.P. 03040

c.e.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: [www.comune.pignataroint.fr.it](http://www.comune.pignataroint.fr.it)

PEC: [comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it](mailto:comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it)

UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

Prot. 955

Provvedimento n. 01/2019

**OGGETTO: Decreto di proroga di occupazione di urgenza preordinata all'esproprio degli immobili per l'esecuzione dei lavori di: Ulteriore Ampliamento Cimitero Comunale.**

**Decreto di occupazione n. 01/2014, prot. n. 2328 del 14/03/2014. Proroga termine ex art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e successive modificazioni.**

**- Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale del COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA (FR) n. **13 del 26 ottobre 2012**, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori, che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ed è stato, altresì, imposto il vincolo preordinato all'esproprio degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di: **Ulteriore Ampliamento Cimitero Comunale;**

- con deliberazione della Giunta Comunale del COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA (FR) n. **30 del 24 febbraio 2014**, è stato approvato il progetto esecutivo – 1° Lotto dei lavori, che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ed è stato, altresì, imposto il vincolo preordinato all'esproprio degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di: **Ulteriore Ampliamento Cimitero Comunale;**

**- dato atto che:**

- con proprio provvedimento n. **01/2014**, prot. n. **2328 del 14 marzo 2014**, è stata determinata, in via d'urgenza, nell'importo di **€ 18.146,00 (diciottomilacentotrentasei/00)**, l'indennità provvisoria di espropriazione, regolarmente notificata alle ditte espropriande;

- con il medesimo provvedimento n. **01/2014**, prot. n. **2328 del 14 marzo 2014**, è stato emanato decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'occupazione, ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. 08 giugno 2001, n.327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, fissando l'efficacia del detto decreto all'emanazione del decreto di esproprio nel termine di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 327 del 08/02/2001, e cioè **entro il 25/02/2019** (cinque anni dal 25/02/2014, efficacia dell'approvazione del progetto esecutivo che dichiara la pubblica utilità dell'opera);

- in data **30 aprile 2014**, i tecnici incaricati hanno proceduto a redigere il verbale di immissione in possesso per l'esecuzione del suddetto decreto, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302;

- con il citato decreto n. **01/2014**, prot. n. **2328 del 14 marzo 2014**, da ritenersi qui integralmente trascritto per divenire parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni in merito all'urgenza dell'esecuzione dei lavori, anche in relazione alla particolare natura delle opere, le quali non consentono di procedere secondo le formalità individuate dall'art. 20, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 327/2001 - contestazione d'indennità di esproprio provvisoriamente determinata, mancanza di fondi - l'esigenza di avviare l'esecuzione delle opere dichiarate urgenti ed indifferibili con gli atti

sopra citati;

**- evidenziato che:**

- l'art. 13, comma 5, del già citato D.P.R. n. 327/2001 consente di disporre la proroga del cennato termine per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo che non supera i due anni;
- il provvedimento di proroga dei termini espropriativi ha carattere confermativo, dal momento che incide unicamente sulla durata e non sul contenuto del provvedimento che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera, e si configura come provvedimento non recettizio, non comportando la possibilità per i soggetti coinvolti di riformulare osservazioni in merito alla legittimità della decisione di realizzare l'opera già dichiarata di pubblica utilità;

**- considerato che**

- l'Autorità espropriante è chiamata esclusivamente a valutare la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga, previsti dal comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. n. 327/2001, e non anche a verificare l'attualità della soluzione progettuale a suo tempo adottata in relazione al procedimento espropriativo già avviato;
- nella fattispecie, oggettivamente, sussistono casi e ragioni che non consentono il programmato svolgimento delle attività connesse e propedeutiche all'emanazione del cennato decreto di esproprio entro l'anzidetto termine **del 25/02/2019**;
- i cennati casi e ragioni si rinvergono: **a)** impedimento nell'inizio dei lavori, conseguente alla mancanza di fondi, che non hanno consentito il regolare sviluppo delle opere; **b)** necessità di apportare eventuali variazioni al quadro economico dell'opera, per sopraggiunte interferenze/modificazioni da parte delle ditte espropriande;
  - **vista** la deliberazione di G.C. n. 08 del 18/02/2019, con la quale incaricava il Responsabile del Procedimento all'attuazione dell'anzidetta proroga e preso atto della proroga concessa;
  - **visto** l'art. 13, comma 5, del D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", e successive modificazioni;

## DISPONE

per i fatti motivati e ragioni innanzi richiamati:

- la proroga **al 25/02/2021** per l'emanazione del decreto di esproprio correlato al decreto di occupazione di urgenza n. **01/2014**, prot. n. **2328 del 14 marzo 2014**, che pertanto conserva piena efficacia sino all'anzidetta data;
- la proroga in parola viene, contestualmente all'adozione/approvazione, pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune: [www.comune.pignataroint.fr.it](http://www.comune.pignataroint.fr.it), che, in ogni caso, assolve agli obblighi di pubblicità legale (art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009);
- l'anzidetta proroga sarà comunicata ai soggetti interessati:
  - 1) D'ALESSANDRO Pietro, c/o D'AGOSTINO Pietro, domiciliato alla Via Ausonia, n. 63 – 03043 CASSINO (FR), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
  - 2) R.F.I. S.p.A. (Rete Ferrovia Italiana), Direzione Compartimentale Infrastrutture di Roma, S.O. Ingegneria e Tecnologie, domiciliata alla Via Marsala, n. 75 – 00185 ROMA (RM), tramite pec: [rfi-dpr-dtp.rm@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.rm@pec.rfi.it).

Pignataro Interamna, li 18 febbraio 2019.



Il Dirigente  
Dott. Francesco Neri